

undefined

# Trust, test plusvalenza per l'attività di impresa

## Imposte sui redditi

Trattamento fiscale differenziato in base alla natura del disponente

Il trasferimento per finalità estranee all'impresa genera componenti positivi di reddito

**Andrea Vaspolli**

L'apporto di beni in trust sconta, ai fini delle imposte sui redditi, un trattamento fiscale differenziato a seconda della natura del disponente e, in particolare, del fatto che esso svolga o meno attività d'impresa.

Secondo quanto indicato nella circolare 34/2022 delle Entrate, nel caso in cui il disponente sia un imprenditore l'apporto di beni relativi all'impresa (beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali) costituisce un trasferimento per finalità estranee all'impresa, il che comporta per il disponente imprenditore il conseguimento di componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione secondo le disposizioni del Tuir, nonché l'assoggettamento a Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 2, n. 5, del Dpr 633/1972.

Per le Entrate l'apporto di beni che costituiscono rimanenze comporta il conseguimento di ricavi d'esercizio ai sensi dell'articolo 85, comma 2, Tuir, mentre l'apporto di beni diversi da quelli che generano ricavi (beni strumentali o patrimoniali dell'impresa) genera plusva-

lenze o minusvalenze rilevanti ai sensi degli articoli 58, 86 e 87 del Tuir. In tutti i casi tali beni dovendo essere valorizzati al valore normale, ai sensi dell'articolo 9 del Tuir.

Si ritiene tale interpretazione non sempre condivisibile, dovendo a nostro avviso la fattispecie essere valutata di volta in volta con riferimento allo specifico caso.

Si pensi all'ipotesi in cui una società detenga una partecipazione che intende dismettere insieme ai soci di tale altra società. Che tutti loro decidano, per le difficoltà conseguenti alla negoziazione svolta congiuntamente da una pluralità di soci, di trasferire tutte le loro partecipazioni a un trust del quale essi stessi sono i beneficiari affinché il trustee, negoziando la cessione unitaria dell'intero capitale sociale, la realizzi al meglio. Si ipotizzi che l'atto istitutivo del trust preveda che il trustee abbia un tempo definito per addivenire alla vendita della partecipazione, che se la vendita si realizza entro tale termine il ricavato debba essere immediatamente trasferito pro quota ai disponenti/beneficiari, mentre se la cessione non si realizza allo spirare del termine a ciascun disponente/beneficiario debba essere immediatamente ri-trasferita la partecipazione che aveva istituito in trust.

Si ritiene che in un caso simile non possa essere ravvisata la fattispecie impositiva di cui all'articolo 86, comma 1, lettera c, del Tuir (destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa), in quanto trattasi di atto finalizzato alla migliore valorizzazione della partecipazione e preordinato al trasferimento ai disponenti/beneficiari

dell'intero prezzo realizzato dalla vendita della stessa. O, qualora la vendita non si realizzasse, al ritorno della partecipazione nella sfera patrimoniale dei disponenti/beneficiari. Con il trasferimento al trust della partecipazione non si realizza alcun depauperamento patrimoniale dell'impresa, che è la fattispecie che la norma vuole prevenire al fine di evitare salti d'imposta, in quanto non si realizza alcuna effettiva (in termini sostanziali) destinazione del bene a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Ad analoghe conclusioni riteniamo si debba pervenire in caso di trust istituito a garanzia di creditori dell'impresa, al quale la stessa trasferisce un bene perché il trustee lo realizzi al meglio e con il ricavato estingua i debiti dell'impresa verso tali creditori. Anche in questo caso l'atto di trasferimento dei beni in trust non può essere considerato avente finalità liberale o comunque gratuita, né tantomeno essere destinato a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, in quanto l'estinzione delle passività sociali rientra appieno nell'attività caratteristica dell'impresa.

Peraltro, se in un simile caso si applicasse l'interpretazione delle Entrate, l'impresa sarebbe assoggettata a imposizione due volte, la prima nel momento del trasferimento del bene in trust sulla plusvalenza latente considerata realizzata, la seconda nel momento in cui il trustee paga i creditori dell'impresa, in quanto dal venir meno di una passività (onorata dal trustee) conseguirebbe il realizzo di una sopravvenienza attiva per l'impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA